



SINTESI NORMATIVA SUL GIOCO D'AZZARDO

*Avv. Simona Camerlengo
Via Solferino 20/C
25121 BRESCIA
s.camerlengo@studiobc.net*



**La tela del ragno
La normativa è intrappolata
...proprio come il giocatore
Patologico...**



LA LEGISLAZIONE ITALIANA



SINTESI NORMATIVA SUL GIOCO D'AZZARDO



- **1931: TULPS** (testo unico in materia di pubblica sicurezza) ART. 110 e disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza, “...più volte aggiornate” come dalla legge n. 266/2005 che, all’art. 1, commi 525 ss., che attribuisce all’Azienda Autonoma Monopoli di Stato la puntuale regolamentazione del settore, nonché l’inibizione dei siti web privi della autorizzazioni previste, o che svolgono attività in contrasto con la disciplina vigente;
- **1948: D. Lgs. 496** così recita “*l’organizzazione e l’esercizio di giuochi di abilità e di concorsi prognostici per i quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato*”.
- **Art. 43 e 117 Costituzione Italiana** sul ruolo dello Stato e sulla riserva allo Stato di determinate competenze;
- **2009: legge n. 88** (legge comunitaria per il 2008) – art. 24, commi 12 ss.
Introduzione nuovi requisiti per i richiedenti la concessione;
Specificazione degli obblighi per i concessionari;
Inasprimento dello sanzioni;
Implementazione delle modalità di esclusione dell’accesso al gioco online ai minori di 18 anni;
Imposizione dell’obbligo di esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;
- **2010: legge n. 220** (legge di stabilità per il 2011) – art. 1, commi 78 ss.
Descrizione estremi e contenuti della convenzione per le concessioni per l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici, con previsione di specifici requisiti e obblighi, al fine di contrastare il gioco irregolare o illegale, anche nell’ambito della criminalità organizzata, nonché di tutelare la sicurezza, l’ordine pubblico ed i consumatori (in particolare se minorenni);
Divieto di partecipazione ai giochi pubblici per i minori degli anni 18.
Previsione di adozione, con decreto interdirigenziale del Ministero della salute d’intesa con la Conferenza unificata, di linee d’azione per la prevenzione, il contrasto ed il recupero di fenomeni dei ludopatia conseguente al gioco compulsivo;



2011: D.lgs. 98 (conv. nella legge 111/2011)

divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di 18 anni;

inasprimento delle sanzioni pecuniarie, di sospensione o di revoca in caso di commissione di n. 3 violazioni nell'arco di 3 anni;

disciplina dei requisiti dei giochi pubblici ed inserimento di disposizioni contro l'evasione, l'elusione fiscale ed il riciclaggio.

2011: legge n. 148 (di conversione del d.l. 138/2011)

possibilità di stabilire restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche, con divieto di esercizio al di fuori di una determinata area geografica, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui quelle connesse alla tutela della salute umana

2011: d.l. n. 201 (c.d. "Salva Italia" conv. nella legge 214/2011)

art. 31 – costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura. esclusi quelli connessi alla tutela della salute



2012: D.l. n. 158 (conv. in legge 189/2012) – c.d. Decreto Balduzzi – intervento organico in materia – art. 7 co. 4, 4 bis, 5, 5 bis, 6, 8, 9, 10;

divieto di inserimento, nei messaggi pubblicitari, di riferimenti a giochi con vincite in denaro nelle trasmissioni televisive e radiofoniche nonché durante le rappresentazioni teatrali o cinematografiche non vietate ai minori;

Divieto generico di messaggi pubblicitari, su qualsiasi piattaforma o mezzo di comunicazione, che incitino al gioco ovvero ne esaltino la pratica o che abbiano al loro interno minori o che non avvertano del rischio di ludopatia;

Obbligo di inserimento della percentuale di probabilità di vincita nel singolo gioco;

Previsioni di sanzioni amministrative a tutela del rispetto di tali divieti e obblighi;

Obbligo di apporre avvertimenti sul rischio di ludopatia sulle schedine e sui tagliandi dei giochi, sugli apparecchi di gioco, nelle sale con video terminali, nei punti di vendita di scommesse su eventi sportivi e non, nei siti internet destinati all'offerta di giochi con vincite in denaro;

Previsioni di sanzioni amministrative a tutela di tali obblighi;

Obbligo per il Ministero dell'istruzione di sollecitare, sottolineando l'importanza del gioco responsabile, gli istituti di educazione primaria e secondaria a predisporre iniziative didattiche sul tema;

Riconferma dell'obbligo del divieto di ingresso ai minori di 18 anni nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati videotermini e nei punti vendita in cui si esercita principalmente l'attività di scommesse. Obbligo in capo al titolare di identificare i soggetti presunti minorenni con richiesta di esibizione del documento di identità, tranne in caso di maggiore età manifesta.

Intensificazione dei controlli sul rispetto della normativa con progressiva ricollocazione della collocazione fisica dei centri di raccolta di punti gioco in relazione alla presenza di strutture scolastiche e sanitarie, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi.

Istituzione di un osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo ed il rischio di ludopatia (successivamente trasferito al Ministero della salute dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso la legge 190/2014 – legge finanziaria per il 2015.

2014: legge n. 23

Conteneva una delega per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, per la tutela dei minori e per contrastare il gioco d'azzardo patologico, illegale e quello gestito dalla criminalità organizzata, attraverso l'implementazione della trasparenza dei requisiti dei concessionari.

La delega, tuttavia, non è stata esercitata dal governo.

2014: legge n. 190 (legge finanziaria per il 2015)

Disciplina transitoria (in attesa del riordino della normativa disposto con delega da rinvenirsi nella legge 23/2014) concedente la possibilità di regolarizzare la posizione per tutti coloro che offrono scommesse con vincite di denaro (per proprio conto o di terzi, anche esteri) che non sono collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pena ulteriori sanzioni.

Ragione giustificatrice di tale novità legislativa: disciplinare la fattispecie di agenzie di scommesse collegate a c.d. bookmakers e casinò off-shore, con sedi all'estero che esercitano attività di raccolta di gioco in Italia senza concessione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non versando quindi imposte.



LA LEGISLAZIONE ITALIANA

IL CODICE PENALE

**SINTESI NORMATIVA SUL GIOCO
D'AZZARDO**

CODICE PENALE

- Art. 718 Esercizio di giochi d'azzardo
- Art. 719 circostanze aggravanti
- Art. 720 partecipazione giochi d'azzardo
- Art. 721 elementi essenziali del gioco d'azzardo- case da gioco
- Art. 722 pene accessorie e misure di sicurezza
- Art. 723 esercizio abusivo di un gioco non d'azzardo



Gioco non lecito

- è quello non autorizzato dalle competenti Autorità;
- Viene represso – in particolare – dal codice penale agli articoli 718, 719,720,721,723.

I recenti decreti legislativi relativi alla depenalizzazione di numerose fattispecie di reato e all'abrogazione di reati con contestuale introduzione di sanzioni amministrative nulla hanno modificato in ordine alla disciplina penalistica del gioco d'azzardo e scommesse



LA LEGISLAZIONE ITALIANA

```
graph TD; A[LA LEGISLAZIONE ITALIANA] --- B[IL CODICE PENALE]; B --- C[LA LEGGE DI STABILITÀ 2016]; A --- D((SINTESI NORMATIVA SUL GIOCO D'AZZARDO)); B --- D; C --- D;
```

IL CODICE PENALE

**SINTESI NORMATIVA SUL GIOCO
D'AZZARDO**

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016)

Art. 1, commi 921 -946

- È aumentato il prelievo erariale unico (PREU) sulle *news slot*, riducendo contestualmente la percentuale minima destinata alle vincite (*pay out*);
- Vengono introdotte nuove sanzioni in caso di installazione negli esercizi pubblici del c.d. *totem*, cioè di quelle apparecchiature che consentono di giocare sulle piattaforme di gioco *on line*, ovvero di giochi promozionali connessi via web;
- Si affida alla Conferenza unificata Stato autonomie locali il compito di definire entro il 30 aprile 2016 le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione sul territorio, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori e prevenire il rischio di accesso ai minori;
- Sono state introdotte disposizioni limitative della pubblicità del gioco d'azzardo;
- Il Ministero della salute predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio commessi al gioco d'azzardo;
- Altre disposizioni riguardano la certificazione delle VLT, i controlli sulla conformità degli apparecchi e l'evoluzione degli apparecchi *news slot*, con il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto;
- Viene istituito il Fondo per il Gioco d'azzardo patologico



Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per il 2016)



Prima della votazione finale sono stati accolti dal Governo diversi O.d.g. sui giochi tra cui:

- 1) Impegno del Governo a prevedere una rendicontazione, almeno annuale, alle Commissioni competenti sullo stato e modalità di attuazione delle innovazioni introdotte con particolare riguardo alle nuove regole per la pubblicità dei giochi e ai limiti negli orari protetti;
- 2) Valutazione del Governo sull'opportunità di introdurre un'ulteriore normativa per adottare la tessera del giocatore o qualunque altro sistema fisico di riconoscimento che consenta di tracciare ed individuare il flusso giocatore-giocata-vincita;
- 3) Opportunità di valutare e prevedere anche con successivo atto normativo che ai comuni sia data la facoltà di rilascio della licenza di pubblica sicurezza per le sale da gioco e per l'attività di distribuzione di slot e VLT...

LA LEGISLAZIONE ITALIANA

IL CODICE PENALE

LA LEGGE DI STABILITÀ 2016

LE PRONUNCE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

**SINTESI NORMATIVA SUL GIOCO
D'AZZARDO**

RISOLUZIONE

Parlamento Europeo 2013

afferma la legittimità degli interventi degli Stati Membri a protezione dei giocatori, anche a compressione di alcuni principi cardine dell'ordinamento comunitario come, ad esempio la LIBERTA' DI STABILIMENTO e la LIBERA PRESTAZIONE di SERVIZI.

RACCOMANDAZIONE 478

Commissione Europea 2014

Stabilisce i **principi** che gli Stati Membri sono invitati ad osservare al fine di tutelare i consumatori, con particolare attenzione ai minori ed ai soggetti più deboli.

SENTENZE CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA 2011 2015





**SINTESI NORMATIVA SUL GIOCO
D'AZZARDO**

LA CORTE COSTITUZIONALE, LE SENTENZE

Corte Costituzionale 10 novembre 2011

n. 300 (relatore Giuseppe Frigo)



La Corte respinge il Ricorso del Governo contro la provincia di Bolzano (che aveva legiferato sul gioco d'azzardo stabilendo che l'autorizzazione per l'esercizio di sale da gioco e di attrazione non può essere concessa ove le stesse siano ubicate in un raggio di 300 mt da istituti scolastici ... centri giovanili o istituti frequentati dai giovani) affermando che *“le disposizioni oggetto del giudizio sono dichiaratamente finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale e a prevenire forme di gioco c.d. compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità, la quiete pubblica.*

Corte Costituzionale 18 luglio 2014 n. 220

La Corte stabilisce che la legislazione ordinaria vigente ed in particolare il comma 7 dell'art. 50 del TUEL (v. slide) fornisce un sufficiente fondamento legislativo al potere sindacale di arginamento della patologia da gioco laddove prevede che il Sindaco può disciplinare orari degli esercizi dove sono installate apparecchiature per il gioco, per esigenze di tutela della salute

Corte Costituzionale 31 marzo 2015 n. 56

La Corte ritiene non “configurabile una lesione della libertà di iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale, oltre alla protezione di valori primari attinenti alla persona umanaalla disciplina del gioco e scommesse ...è connaturale l’imposizione di penetranti limitazioni della libertà di iniziativa economica che rispondono alla protezione di tali interessi”.

**SINTESI NORMATIVA SUL GIOCO
D'AZZARDO**

SENTENZE DEI TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO

LA CORTE COSTITUZIONALE, LE SENTENZE

Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4861

Il potere esercitato dal sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenza operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117 comma 2 lett. h) Cost.

Consiglio di Stato, sez. V, 20 ottobre 2015, n. 4794

La normativa in materia di gioco d'azzardo con riguardo alle conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell'impatto sul territorio dell'afflusso ai giochi degli utenti, non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117 comma 2 lett. h), Cost., ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; la disciplina degli orari delle sale da gioco è infatti volta a tutelare in via primaria non l'ordine pubblico, ma la salute ed il benessere psichico e socio economico dei cittadini, compresi nelle attribuzioni del Comune ai sensi di dette norme; pertanto, il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello degli organi statali preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza, atteso che la competenza di questi ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117 comma 2 lett. h) Cost.

Rientrano nella nozione di "pubblico servizio" di cui all'art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 anche le attività di intrattenimento espletate all'interno delle sale giochi e degli esercizi in cui siano stati installati apparecchi di "gioco lecito": difatti, il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle attività ivi svolte da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti siano ammessi a parteciparvi. Le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco, in quanto locali ove si svolge l'attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, d.lgs. n. 267/2000, come "pubblici esercizi", di talché per dette sale il sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell'esercizio del gioco d'azzardo, qualora le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.

Consiglio di Stato, sez. V, 1 ottobre 2015, n. 4593

La raccolta di gioco lecito mediante apparecchi VLT (Video Lottery Terminal) costituisce attività che soggiace ad un duplice esame da parte della Pubblica amministrazione atteso che essa, per essere legittimamente esercitata, deve essere preceduta dall'autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88, t.u. 18 giugno 1931 n. 773 che punta al contrasto dei fenomeni di criminalità legati al mondo delle scommesse, e dalla relativa "segnalazione certificata inizio attività (S.c.i.a.), la quale mira anche alla tutela del consumatore dalla c.d. ludopatia, che induce al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni e, dall'altro, influire sulla viabilità e sull'inquinamento acustico delle aree interessate.





Consiglio di Stato, sez. IV, 25 agosto 2015, n. 3985

La vigente normativa nazionale in materia di scommesse non si pone in contrasto con alcuno dei principi di diritto comunitario di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi né viola alcuno dei diritti costituzionalmente garantiti, atteso che la politica espansiva delle scommesse, pur contraddicendo lo scopo sociale di limitare la propensione al gioco, è tuttavia coerente con quello di evitarvi, per quanto possibile, le infiltrazioni criminali, sicché la stessa non è incompatibile con i motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, che, a norma degli artt. 46 e 55 del Trattato Ce, sono altrettanto (se non di più) idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi; in sostanza la legislazione italiana, volta a sottoporre a controllo preventivo e successivo la gestione delle lotterie, delle scommesse e dei giochi d'azzardo, si propone non già di contenere la domanda e l'offerta di giuoco, ma di canalizzarla in circuiti controllabili al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale.

Consiglio di Stato, sez. V, 1 agosto 2015, n. 3778

Ai sensi dell'art. 88, T.U.L.P.S. il potere esercitato dal Sindaco nel definire gli orari di apertura delle sale da gioco non interferisce con quello del Questore, atteso che la competenza di questo ha ad oggetto rilevanti aspetti di pubblica sicurezza, mentre quella del Sindaco concerne in senso lato gli interessi della comunità locale, con la conseguenza che le rispettive competenze operano su piani diversi e non è configurabile alcuna violazione dell'art. 117 comma 2 lett. h), Cost.

Sono legittime le ordinanze con le quali il Sindaco disciplina, in senso più restrittivo, gli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco e di scommesse, aggiungendo anche un limite agli orari di utilizzo dei video-giochi e slot-machine posti all'interno di altri esercizi commerciali e pubblici esercizi, prescindendo dagli orari di apertura di questi ultimi e prevedendo l'articolazione dell'orario di apertura delle sale giochi in due categorie (periodo scolastico e non scolastico), con la fissazione di un orario di apertura più ristretto a partire dalle ore tredici durante l'anno scolastico, con l'evidente e condivisibile finalità di arginare il fenomeno dell'evasione scolastica.

La liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi, che è regime indistintamente applicabile agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'Amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere d'inibizione delle relative attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, ma **ciò è consentito solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati, quali quelli richiamati dall'art. 31 comma 2, 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in l. 22 dicembre 2011, n. 214 (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute).**

T.A.R. Lombardia, 4 novembre 2015, n. 2412

La materia in cui si colloca la regolamentazione del gioco d'azzardo patologico pare dunque quella della tutela della salute e non quella del governo del territorio, che solo in via eventuale, oltre che nei limiti imposti dalla normativa regionale, può essere utilizzata dagli enti locali per disciplinare un fenomeno prettamente connesso alla salute psichica dei soggetti che ne risultano afflitti (...) **i Comuni, nell'ambito delle competenze urbanistiche ed edilizie loro affidate dalle singole Regioni, potrebbero legittimamente intervenire in materia di distanza dai luoghi sensibili delle attività di gioco e scommesse, al fine di garantire lo sviluppo dell'ordinata e "salubre" convivenza della comunità di riferimento, solo in caso di specifiche problematiche emerse sul territorio comunale o in assenza di normativa nazionale e/o regionale che disciplini specificamente il fenomeno de quo** (nel caso esaminato non sono stati accertati tali presupposti, perché il potere regolatorio e di pianificazione edilizia del comune trova un limite nell'impossibilità di introdurre divieti (nel caso dei centri di raccolta di scommesse) o estenderli (nel caso di locali con slot machine o VLT), in aggiunta a quanto già stabilito dalla normativa regionale)

T.A.R. Lombardia, sez. staccata di Brescia (sez. II), 7 ottobre 2015, n. 1326 (APPELLATA)

Oggetto: ordinanza sindacale avente ad oggetto “disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate”

Esito: ricorso respinto

La controversia (...) riporta all’attenzione (...) le problematiche inerenti i rimedi adottati dalle amministrazioni comunali al fine di contenere e contribuire ad eliminare il fenomeno (...) del gioco patologico (...) [il] Consiglio di stato (...) ha condiviso le decisioni assunte in prima istanza, le quali hanno sostanzialmente confermato la legittimità dei provvedimenti assunti dalle amministrazioni comunali, attraverso il potere di ordinanza sindacale ex art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000, al fine di perseguire i suddetti obiettivi di tutela della salute pubblica, anche attraverso la riduzione e la diversa articolazione degli orari di apertura degli esercizi presso i quali è possibile utilizzare gli apparecchi per il gioco d’azzardo (...)

I poteri di ordinanza attribuiti al Sindaco dall’art. 50, comma 7 del D.lgs. 267/2000 hanno portata generale. Avendo effetti generali su tutto il territorio comunale, non era necessario procedere preventivamente alla comunicazione di avvio del procedimento.

Non si tratta di un’ordinanza contingibile ed urgente, per sua natura destinata ad avere effetti limitati nel tempo, entro il limite dell’emergenza (...) [ma] l’amministrazione [deve] (...) effettuare una riponderazione comparativa periodica degli interessi in conflitto, di modo che, a seguito dell’acquisizione delle dovute informazioni presso gli organi competenti, possa essere disposta una revisione dei provvedimenti che regolano l’attività in esame ogni 18-24 mesi.

REGIONE LOMBARDIA E LA NORMATIVA

**SINTESI NORMATIVA SUL GIOCO
D'AZZARDO**

SENTENZE DEI TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO

LA CORTE COSTITUZIONALE, LE SENTENZE



Regione Lombardia

dal sito di regione Lombardia

La **Legge Regionale n. 8 del 21 ottobre 2013**, pubblicata sul BURL n. 43 del 22/10/2013, reca disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP), nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie.

La legge prevede inoltre misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e il governo del territorio.

Alla realizzazione di tali finalità concorrono: i Comuni, le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni di rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore e le associazioni di tutela dei diritti di consumatori e utenti.



Per tutelare i cittadini maggiormente vulnerabili, è vietata la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, inferiore a 500 metri, da scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori (disposto con **d.g.r. n. 1274 del 24 gennaio 2013** pubblicata sul BURL n. 5 del 28 gennaio 1014).

I Comuni possono individuare altri luoghi in considerazione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana e dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e al disturbo della quiete pubblica.

I Comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi 'No Slot' e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgano di non installare o disinstallare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco d'azzardo lecito.

Nuova legge regionale di contrasto al GAP

Regione Lombardia prosegue l'azione di tutela delle fasce deboli della popolazione e di contrasto al gioco d'azzardo patologico. **Il 6 maggio 2015 approva** la legge regionale n. 11 che modifica la l.r. n. 8 del 2013 per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico, la Legge per il governo del territorio e il Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

Questi apparecchi, non sono considerati idonei a incrementare il fenomeno della ludopatia. Pertanto vengono esclusi dal rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili e non sono oggetto di applicazione di riduzione /aumento dell'aliquota IRAP.

Autorizzazione/SCIA per somministrazione di alimenti e bevande

Il rilascio, da parte del Comune, dell'autorizzazioni/SCIA per esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande non consentirà anche l'installazione dei giochi art. 110, comma 6. Per l'installazione occorre il preventivo rilascio dell'autorizzazione ex articoli 86 o 88 TULPS.

Permesso di costruire

Viene introdotto l'obbligo di richiedere il permesso di costruire:
per realizzare nuove sale giochi, sale scommesse e sale bingo, ovvero per ampliare quelle esistenti
per il mutamento della destinazione d'uso di immobili esistenti, anche senza opere edilizie, laddove questo sia diretto alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

In ogni caso, il comune potrà rilasciare il permesso di costruire solo se risulteranno rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili.

"Nuova installazione"

Viene definito il concetto di “nuova installazione”, facendo riferimento alla data di collegamento degli apparecchi da gioco alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per facilitare i comuni nell’attività di controllo, viene anche previsto l’obbligo di indicare su ogni apparecchio la data di collegamento dello stesso alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Rinnovi contrattuali Ai fini dell’applicazione della normativa sulle distanze minime dai luoghi sensibili, nonché delle relative sanzioni, il rinnovo d’uso degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito già installati lecitamente viene equiparato alla nuova collocazione.

Sanzioni

Viene riscritta la sanzione attualmente prevista per l’ipotesi di nuova installazione di apparecchi da gioco in violazione delle distanze minime dai luoghi sensibili, disponendo:
una sanzione pecuniaria fissa di 15.000 euro
il sigillo dell’apparecchio.

Si introducono specifiche sanzioni per le violazioni:
delle previsioni contenute nel regolamento sull’accesso
dell’obbligo di indicare correttamente sugli apparecchi la data di collegamento alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Slot, Beccalossi: multa record a Brescia, avanti così 13 gennaio 2016

(Lnews - Milano) "Avanti così. Le leggi sono fatte per essere rispettate e sono convinta che se tutti i Comuni utilizzassero il rigore dimostrato da Brescia, la nostra lotta al gioco d'azzardo patologico e al contrasto della ludopatia, produrrebbe risultati ancor più rilevanti di quanto già avviene". **Viviana Beccalossi, assessore regionale al Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo della Lombardia** e team leader della Giunta Maroni in tema di ludopatia, commenta così **la notizia della multa di 60.000 euro recapitata al gestore di un bar di Brescia, da parte della Polizia Locale, per aver installato 4 slot machine, ignorando la Legge regionale che vieta di collocare nuove 'macchinette' in locali che si trovano a distanza inferiore ai 500 metri da scuole, oratori, luoghi di culto, impianti sportivi e strutture sanitarie.**

"Sarebbe bello - aggiunge Viviana Beccalossi - se il Comune di Brescia destinasse questa cifra a progetti mirati al contrasto del gioco d'azzardo patologico che, come ha detto proprio in questi giorni anche Papa Francesco, è sempre più una piaga sociale che rovina moltissime famiglie italiane".

(Lombardia Notizie)





**RIORDINO DI TUTTA LA NORMATIVA E TESTO UNICO CHIARO, SEMPLICE,
L E G G I B I L E , A P P L I C A B I L E**

UN CODICE DEL GIOCO

LE AZIONI DEI COMUNI

REGIONE LOMBARDIA E LA NORMATIVA

**SINTESI NORMATIVA SUL GIOCO
D'AZZARDO**

SENTENZE DEI TAR E DEL CONSIGLIO DI STATO

Gli atti e gli interventi

- STATUTI
- Piani Governo Territorio
- REGOLAMENTI (del Commercio, di Polizia Locale, delle Sale Gioco)
- ORDINANZE
- CONTROLLI



ARTICOLO N.50

TUEL

Competenze del sindaco e del presidente della provincia.

Art. 50

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia da portare a tracolla.



Grazie per l'attenzione

*Avv. Simona Camerlengo
Via Solferino 20/C
25121 BRESCIA
s.camerlengo@studiobc.net*